



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio fra i Comuni di Enna)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 28.10.2025

Oggetto: Sentenza n. 205/2014 del 19.03.20214, nella causa r.g. n. 538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro e sentenza n. 22/2025 del 12.02.2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n. 66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 267/2000:

Punto n.6 odg

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno ventotto del mese di ottobre, nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" convocato per le ore 18.30 dal Presidente del Consiglio, in seduta ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presiede il Sig. **CASTELLI Giuseppe**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Filippo Ensabella**

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Antonio Impellizzieri e la Vice Sindaca Rosaria Ingrassia.

	Nominativo	Carica rivestita	Presente	Assente	Cifra individuale
1	CASTELLI Giuseppe	Presidente	x		1335
2	VINCI Carlotta	Consigliere		x	1383
3	BARBAGALLO Lucia Patrizia Carmela	Assessore e consigliere	x		1304
4	ZINNA Lorenzo Santo	Consigliere	x		1270
5	ZAMPINO Michele Alessandro	Consigliere	x		1261
6	GRAZIANO Giorgia	Vice Presidente	x		1258
7	LEOCATA Nicola	Assessore e consigliere	x		1227
8	SCHINOCCA Maria Concetta	Consigliere	x		1192
9	CALI' Maria Rita	Consigliere			1186
10	BUA Vincenzo Antonio	Consigliere	x		1164
11	CASTIGLIONE Rosario	Consigliere	x		1160
12	VALENTI Prospero detto "Rino"	Consigliere	x		1034

Presenti n. 11, Assenti n. 1 (Vinci)

Presidente Giuseppe Castelli: possiamo ora alla trattazione del punto n. 6 all'odg, io mi fermo solo alla lettura dell'atto.

Relaziona al Consiglio Comunale la Dott.ssa Maria Concetta Giunta responsabile del 2° settore economico Finanziario in sostituzione della Dott.ssa Santa Maria Tracà, responsabile del 1° settore AA.GG. in quanto la stessa si trova in congedo straordinario per causa malattia.

La dott.ssa Maria Concetta Giunta relaziona al Consiglio Comunale per quanto riguarda le sentenze che in ordine cronologico sono pervenute al Comune di Catenanuova, e si tratta di sentenze di condanna per il Comune che deve risarcire un ex dipendente per danno patrimoniale. Specifica che oltre al danno patrimoniale il Comune è tenuto anche al pagamento delle spese legali e da una delucidazione tecnica del calcolo della somma che il Comune è tenuto a pagare.

Presidente Giuseppe Castelli: io vorrei aggiungere a questo ragionamento una notizia perché si può solo notiziare quando ci si trova davanti a una sentenza.

Per chi si occupa di giurisprudenza, questa sentenza lascia poi lo spazio ai contabili e di chi deve andare a fare i calcoli.

La sentenza non stabilisce la cifra che si deve risarcire ma dà delle indicazioni letterali, numericamente non stabilisce la cifra ma ti dà il percorso che si deve andare fare.

Purtroppo il ricorrente che oggi con questa sentenza vince non è d'accordo con quanto noi oggi gli stiamo riconoscendo perché probabilmente ha dei conteggi diversi che lo portano a dire che il suo credito è di 188.656,00 €.

Questi conteggi noi li abbiamo fatti fare al Dott. Rapisarda e io insieme al Sindaco che ha insistito che il conteggio di questa somma fosse fatto da un tecnico e che oggi questo conteggio è depositato in Segreteria.

Questi sono i conteggi del nostro tecnico e il ricorrente dice che ci sono somme maggiori rispetto a quelle che noi gli stiamo riconoscendo, e probabilmente io mi aspetto un altro ricorso o un decreto ingiuntivo, non so tecnicamente quello che può succedere.

Era doveroso per me dare questa informazione per dovere di cronaca e dopo non voglio aggiungere altro.

Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.

Capogruppo Maggioranza Michele Alessandro Zampino: Presidente abbiamo contezza di quanto è il residuo del conto del contenzioso? (gli risponde la Dott.ssa Giunta).

Sindaco Antonio Impellizzieri: da questo punto di vista io ringrazio la Dott.ssa Giunta sia il dottor Rapisarda.

Noi da subito in considerazione di tutti i contenziosi che ci troviamo, abbiamo fatto un lavoro certosino cercando di capire quali erano i contenziosi che probabilmente andavano a finire male per noi.

Da subito ci siamo messi a ragionare da buoni amministratori di cercare di incentivare quel fondo visto che prima o dopo tutti i nodi vengono al pettine.

Purtroppo malgrado le discussioni che abbiamo fatto con il dipendente alla fine siamo divenuti a dare l'incarico al Dott. Rapisarda per cercare di fare i conteggi che a volte neanche gli avvocati fanno bene.

Ma lui il Dott. Rapisarda è un esperto.

Molte volte lo abbiamo sollecitato su altre questioni, come quella della causa con l'OIKOS ed erano tutti conteggi che hanno dato i giusti risultati.

Per noi come diceva il Presidente i conti sono giusti visto che la sentenza parla chiaro e la sentenza parla di calcolo sullo stipendio tabellare.

Ripeto abbiamo parlato diverse volte con il dipendente per cercare di chiudere in maniera brillante, ma di fronte a tutto ciò ognuno fa la propria scelta.

E' chiaro che noi siamo chiamati qui responsabilmente ad andare a votare un debito fuori bilancio e dobbiamo votarlo coscienti di tutto quello che è stato e di tutto quello che potrà venire dopo.

Ecco perché ho chiesto con forza che il Dott. Rapisarda ci doveva fare questo conteggio in maniera tale da dare tranquillità a tutto il Consiglio Comunale.

Presidente Giuseppe Castelli: andiamo al voto, preciso che sulla proposta è stato presentato un emendamento poiché dopo essere stata redatta, il danno non patrimoniale deve essere ridotto di € 13,99 tenendo conto dell'indice ISTAT relativo al mese di settembre 2025.

Su tale emendamento sono stati espressi favorevolmente i pareri tecnico e contabile, nonché quello del revisore dei Conti.

Pertanto la votazione della proposta comprende anche l'emendamento.

Chi è d'accordo alla proposta tenga la mano abbassata, chi non è d'accordo alzi la mano.

Si passa alla votazione.

Presenti n. 11, Votanti n. 8 (maggioranza), astenuti n. 3 (minoranza) –Zampino, Valenti, Zinna, favorevoli n. 8 (maggioranza).

Il Consiglio comunale approva il punto n. 6 all'odg con i voti della maggioranza.

Con lo stesso esito di votazione la delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 33 del 09/10/2025

Proponente

La Resp.le f.f. del I Settore
Dr.ssa *Santa Maria Tracà*



Oggetto: Sentenza n.205/2014 del 19/03/2014, nella causa r.g. n.538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro e sentenza n.22/2025 del 12/02/2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n.66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000.

LA RESPONSABILE F.F. DEL I SETTORE

Premesso che:

- in data 03/09/2008 è stato notificato al Comune di Catenanuova ricorso per risarcimento danni depositato dall'ex dipendente matricola 12, (d'ora innanzi ex dipendente), innanzi il Tribunale di Enna, sez. lavoro, con il quale premettendo di aver subito, da parte del Comune di Catenanuova, una grave dequalificazione professionale chiedeva la condanna al pagamento del danno professionale, biologico, esistenziale, morale, all'immagine ed alla vita di relazione da liquidarsi in via equitativa;
- Il Tribunale adito con sentenza n.205/2014 del 19/03/2014, nella causa r.g. n.538/2008, ha condannato il Comune di Catenanuova al pagamento in favore del ricorrente al risarcimento del:
 1. danno patrimoniale determinandolo " in via parametrica, nella metà della media aritmetica della retribuzione mensile tabellare percepita dall'aprile 2004 fino all'agosto 2008, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dall'aprile 2004 al saldo";
 2. danno non patrimoniale determinandolo in " ";
- avverso la suddetta sentenza, il Comune di Catenanuova promuoveva appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta ;
- la Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza n.273/2017 del 14 giugno 2017, pubblicata il 14 luglio 2017, nella causa r.g. n.341/2014, accoglieva l'appello avverso la sentenza n.205/2014 del 19/03/2014 del Tribunale di Enna;
- avverso quest'ultima sentenza, l'ex dipendente depositava ricorso in Cassazione chiedendo che la sentenza n.273/2017 della Corte d'Appello di Caltanissetta fosse cassata;
- la Suprema Corte, sezione lavoro, con Ordinanza del 21 novembre 2023, numero sezionale 4819/2023, nel ricorso iscritto al n. 1880/2018 r.g., promosso dall'ex dipendente contro il Comune di Catenanuova avverso la sentenza n.273/2017 della Corte d'Appello di Caltanissetta ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, "anche per decidere sulle spese legali del presente giudizio di legittimità";

- l'ex dipendente, in data 02/05/2024, prot. n.5055, ha notificato al Comune di Catenanuova, per il tramite del suo legale, ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, sez. lavoro;
- la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n.22/2025 del 12 febbraio 2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al r.g. n.66 del ruolo generale per gli affari di lavoro dell'anno 2024 ha condannato il Comune di Catenanuova a pagare all'ex dipendente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di " € 18.000,00, nonché gli interessi al tasso legale, previa devalutazione della somma sopra liquidata, alla data del 14 maggio 2010, e via via annualmente rivalutata, oltre interessi legali, sulla somma così complessivamente risultante, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.
Ha condannato a rifondere all'ex dipendente le spese dei quattro gradi di giudizio che liquida in complessivi € 25.400,00, di cui € 7.000,00 per il primo grado, cui € 7.200,00 per il grado di appello, € 4.000,00 per il grado di cassazione ed € 7.200,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- la somma che risulta dovuta all'ex dipendente, giusta combinato disposto delle sentenze Tribunale di Enna n.205/2014 e della Corte di Appello di Caltanissetta n.22/2025, è di complessivi € 143.245,66 con interessi e rivalutazioni calcolati fino al 31/10/2025, data presunta del pagamento;
- la debenza specificatamente risulta quantificata come di seguito.
 1. Danno patrimoniale € 84.735,17;
 2. Danno non patrimoniale € 21.448,84;
 3. Spese legali € 37.061,65.

Dato atto che le superiori sentenze non sono state oggetto di ulteriore impugnazione e, pertanto sono oggetto di passaggio in giudicato siccome definite per legge;

Rilevato che con delibera di Consiglio comunale n.8 del 27/3/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 11 d. lgs. n. 118/2011).

Tenuto conto che:

- la fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a) d. lgs n.267/2000, ai sensi del quale gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di specie nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dagli obblighi di pagamento di cui alle definitive sentenze rese dal Tribunale di Enna n.205/2014 e dalla della Corte di Appello di Caltanissetta n.22/2025 per l'importo omnicomprensivo di € 143.245,66 in favore dell'ex dipendente matricola 12, salvo decurtazioni per interessi e rivalutazione monetaria in ipotesi di pagamento antecedente al 31/10/2025;

2. di prenotare le risorse necessarie nel bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, nel cap. 357 cod. 01.11 -1.10 per € 143.245,66 attraverso l'applicazione di € 100.000,00 dell'avanzo di amministrazione appositamente accantonato nel fondo contenzioso e di € 43.245,66 attraverso l'applicazione dell'avanzo accantonato nel fondo spese potenziali.
- 1) di dichiarare l'immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere al pagamento.

Pareri proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 09/10/2025 ad oggetto:

Sentenza n.205/2014 del 19/03/2014, nella causa r.g. n.538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro e sentenza n.22/2025 del 12/02/2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n.66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole.

La Resp.le del I Settore
Dott.ssa *Santa Maria Tracà*



Lì, 09/10/2025

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole.

La Resp.le del II Settore
Dott.ssa *Maria Concetta Giunta*



Lì, 09/10/2025



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----SSSS-----

Verbale n. 24 del 11 ottobre 2025

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera consiliare n. 33 del 09/10/2025.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalle sentenze n. 205/2014 del Tribunale di Enna e n. 22/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta, in favore dell'ex dipendente matricola 12.

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di ottobre, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

- **Vista** la proposta di deliberazione di C.C. n. 33 del 9.10.2025 avente per oggetto "*Sentenza n. 205/2014 del 19.03.2014, nella causa r.g. n. 538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro e sentenza n. 22/2025 del 12.02.2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n. 66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2020*".
- **Vista** la documentazione allegata, comprensiva delle diverse sentenze e degli atti istruttori attestanti la formazione del debito:

Premesso che

- Il debito in oggetto trae origine da un contenzioso lavoristico avviato nel 2008, conclusosi con sentenze favorevoli al ricorrente;
- Le sentenze citate sono definitive e non oggetto di ulteriore impugnazione;
- Il debito complessivo ammonta a €143.245,66, comprensivo di danno patrimoniale, danno non patrimoniale e spese legali, con interessi e rivalutazioni calcolati fino al 31/10/2025;
- La proposta di delibera prevede la copertura finanziaria mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato nel fondo contenzioso (per € 100.000,00) e nel fondo spese potenziali (per € 43.245,66), con imputazione al bilancio 2025.

Considerato che:

- Il debito deriva da sentenze esecutive, rientrando pienamente nella previsione dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
- Il Consiglio comunale esercita una funzione ricognitiva e non discrezionale nel riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva.

Tenuto conto:

- Dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Del regolamento di contabilità;

Il Revisore

Esprime il proprio **parere favorevole** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 143.245,66, derivante da sentenze esecutive, con copertura finanziaria conforme alla normativa vigente e compatibile con gli equilibri di bilancio.

Si raccomanda di:

- **Provvedere tempestivamente** all'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
 - **Implementare misure organizzative e procedurali** atte a prevenire il formarsi di ulteriori debiti fuori bilancio, mediante, il monitoraggio periodico dei contenziosi pendenti, il censimento delle passività potenziali, e l'aggiornamento costante delle situazioni giuridiche rilevanti;
- **Trasmettere la presente deliberazione**, unitamente a tutti gli atti e documenti relativi al debito fuori bilancio in oggetto, alla **Procura della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, **entro i termini previsti**.

Copia del presente verbale sarà allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Testa)



COMUNE DI CATENANUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----SSSS-----

Verbale n. 24 del 11 ottobre 2025

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera consiliare n. 33 del 09/10/2025.

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalle sentenze n. 205/2014 del Tribunale di Enna e n. 22/2025 della Corte d'Appello di Caltanissetta, in favore dell'ex dipendente matricola 12.

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di ottobre, il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

- **Vista** la proposta di deliberazione di C.C. n. 33 del 9.10.2025 avente per oggetto "*Sentenza n. 205/2014 del 19.03.2014, nella causa r.g. n. 538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro e sentenza n. 22/2025 del 12.02.2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n. 66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2020*".
- **Vista** la documentazione allegata, comprensiva delle diverse sentenze e degli atti istruttori attestanti la formazione del debito:

Premesso che

- Il debito in oggetto trae origine da un contenzioso lavoristico avviato nel 2008, conclusosi con sentenze favorevoli al ricorrente;
- Le sentenze citate sono definitive e non oggetto di ulteriore impugnazione;
- Il debito complessivo ammonta a €143.245,66, comprensivo di danno patrimoniale, danno non patrimoniale e spese legali, con interessi e rivalutazioni calcolati fino al 31/10/2025;
- La proposta di delibera prevede la copertura finanziaria mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato nel fondo contenzioso (per € 100.000,00) e nel fondo spese potenziali (per € 43.245,66), con imputazione al bilancio 2025.

Considerato che:

- Il debito deriva da sentenze esecutive, rientrando pienamente nella previsione dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
- Il Consiglio comunale esercita una funzione ricognitiva e non discrezionale nel riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva.

Tenuto conto:

- Dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- Del regolamento di contabilità;

Il Revisore

Esprime il proprio **parere favorevole** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 143.245,66, derivante da sentenze esecutive, con copertura finanziaria conforme alla normativa vigente e compatibile con gli equilibri di bilancio.

Si raccomanda di:

- **Provvedere tempestivamente** all'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
- **Implementare misure organizzative e procedurali** atte a prevenire il formarsi di ulteriori debiti fuori bilancio, mediante, il monitoraggio periodico dei contenziosi pendenti, il censimento delle passività potenziali, e l'aggiornamento costante delle situazioni giuridiche rilevanti;
- **Trasmettere la presente deliberazione**, unitamente a tutti gli atti e documenti relativi al debito fuori bilancio in oggetto, alla **Procura della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, **entro i termini previsti**.

Copia del presente verbale sarà allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico
TESTA GIUSEPPE
ott. Giuseppe Testa
15.10.2025 07:33:07
UTC



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

1° SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

Oggetto: emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 09/10/2025 avente ad oggetto "Sentenza n.205/2014 del 19/03/2014, nella causa r.g. n.538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro e sentenza n.22/2025 del 12/02/2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n.66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000".

Si propone l'emendamento alla proposta di deliberazione oggettivata nel modo che segue:
ridurre di € 13,99 la somma complessiva € 21.448,84 relativa al danno non patrimoniale, poiché il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'indice ISTAT relativo al mese di settembre 2025 non ancora pubblicato alla data dell'elaborazione della proposta di delibera.

Ne consegue che il Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000, in parola, ammonta a complessivi € 143.231,67:

1. Danno patrimoniale € 84.735,17;
2. Danno non patrimoniale € 21.434,85;
3. Spese legali € 37.061,65.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole.

La Resp.le del I Settore
Dott.ssa *Santa Maria Tracà*



Li, 17/10/2025

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole.

La Resp.le del II Settore
Dott.ssa *Maria Concetta Giamò*



Li, 17/10/2025

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Testa, revisione dei conti, esaminato l'emendamento proposto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.



TESTA
GIUSEPPE
17.10.2025
11:33:31
GMT+01:00



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

OGGETTO: CONVOCAZIONE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 19, c. 4, del regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n.9 del 25/5/2016, si invita la S.V., quale Consigliere Comunale, a partecipare alla seduta di Consiglio Comunale, indetta in sessione ordinaria per le ore 18:30 del giorno 28 ottobre 2025, che avrà luogo nell'Aula Consiliare "Piersanti Mattarella" per la trattazione degli affari di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. Approvazione "Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a Enti, Associazioni ed Organismi vari";
3. Modifica "Regolamento per l'adozione dei cani accalappiati nel territorio di Catenanuova";
4. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 (art. 175 commi 1 e 2 d. lgs. n.267/2000) – applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2024 (art. 187, comma 2, d. lgs. n. 267/2000);
5. Delibera di Giunta n.78 e n.83/2025 – Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 – Esercizio 2025 (art. 175 commi 1 e 2 d. lgs. n.267/2000) - Ratifica.
6. Interpellanza rete fognaria via G.B. Giuliano, prot. n. 10527 del 15/9/2025";
7. Interrogazione proposta di transazione tra il Comune di Catenanuova e la ditta Betonfer, prot. n. 10529 del 15/9/2025;
8. Sentenza n.205/2014 del 19/03/2014, nella causa r.g. n.538/2008 del Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro e sentenza n.22/2025 del 12/02/2025 nella causa civile di secondo grado per gli affari di lavoro r.g. n.66/2024, vertente tra l'ex dip.te matricola 12 e il Comune di Catenanuova. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.267/2000.
9. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 -Esercizio 2025 (art. 175 commi 1 e 2 d. lgs. n.267/2000);
10. Affidamento del servizio di riscossione coattivo delle entrate tributarie per il periodo 2026-2028;
11. Richiesta di inserimento punto all'ordine del giorno al primo consiglio comunale utile prot. 12201 del 20/10/2025.

Si riporta, qui di seguito, integralmente, l'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9:

"Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche nella ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità che in relazione al disposto del successivo art. 58, trova applicazione per i Comuni".

A norma dell'art. 173 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale n.16/1963 decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

Catenanuova, 21 ottobre 2025

Il Presidente del Consiglio Comunale
Giuseppe CASTELLI



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIUSEPPE CASTELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIA PATRIZIA CARMELA BARBAGALLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per consecutivi giorni 15 (quindici) in data 30/10/2025



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 12, comma 1 della l.r. n. 44/91;
 In data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 12, co. 2 l.r. n. 44/91.

Catenanuova 28-10-2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FILIPPO ENSABELLA